

**AVV. PIO G. RINALDI**

Via Pio IV n. 3  
20123 Milano  
Tel. 02.36632549

[piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it](mailto:piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it)

**ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**SUI SITI WEB ISTITUZIONALI**

**AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

**in esecuzione dell'ordinanza n. 4024/2023 del 16/06/2023 pubblicata il 23/06/2023**

**del TAR per il LAZIO – ROMA Sez. III Quater**

**relativa al giudizio RG. n. 4105/2023**

**per**

**Clinika S.r.l.** (Part. IVA 12512890158), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Patrizia Lugli (C.F. LGLPRZ52D59B157D), con sede legale in via Mario Pagano n. 67 (20145) Milano (MI), rappresentata e difesa dall'avv.to Pio G. Rinaldi

**CONTRO**

**MINISTERO DELLA SALUTE** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*

**E**

**REGIONE MARCHE** (C.F. 80008630420), Dipartimento Salute, in persona del Presidente *pro tempore*

**E NEI CONFRONTI DI**

**Uber Ros S.p.A.** (C.F. 07532430589 – P. IVA 01799221005), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**PER L'ANNULLAMENTO**

del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6

luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.

\* \* \*

Con ordinanza n. 4024/2023, il Presidente della Sez. III Quater ha disposto che il ricorso in epigrafe **RG. n. 4105/2023** debba essere notificato “da un lato, a **tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate** – da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l’importo del pay back oggetto del ricorso – e, dall’altro, a **tutti i soggetti controinteressati** – da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”.

Pertanto, con l’ordinanza in epigrafe il Presidente della Sez. III Quater ha disposto l’**integrazione del contraddittorio** nei confronti di tutti i predetti soggetti, autorizzando, in ragione del numero degli stessi, la **notificazione per pubblici proclami** ai sensi dell’art. 41, comma 4 c.p.a., mediante pubblicazione dell’avviso relativo al ricorso di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute, nonché della Regione evocata in giudizio, da effettuarsi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima.

Ciò premesso, il sottoscritto avv. Pio Giuseppe Rinaldi, in qualità di difensore della società Clinika S.r.l.

### **INVITA**

Regione Marche, Dipartimento Salute, in persona del Presidente *pro tempore*, e il Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, **a dare solerte e piena esecuzione a quanto disposto** nell’ordinanza n. 4024/2023 pubblicata il 23/06/2023 del Presidente del TAR Lazio, Sezione III Quater, secondo le prescritte modalità.

In particolare, le predette Amministrazioni dovranno **pubblicare l'avviso sul sito web istituzionale** con le seguenti indicazioni:

- 1) l'**Autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di **parte ricorrente** e l'indicazione delle **Amministrazioni intime**;
- 3) il **testo integrale** del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
- 4) l'indicazione che i **controinteressati** sono **tutte le strutture del SSN/SSR**, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
- 5) l'indicazione del **numero della presente ordinanza presidenziale** con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

A tal fine, si precisa che le Amministrazioni resistenti:

- 1) **non dovranno rimuovere** dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovranno **rilasciare alla parte ricorrente un attestato**, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un **collegamento denominato "Atti di notifica"**, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e l'ordinanza presidenziale, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza medesima (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

\* \* \*

Ove codeste spett.li Amministrazioni ravvisino difficoltà o l'impossibilità a provvedere nei termini indicati dall'ordinanza, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione, si chiede sin d'ora che ne venga dato atto formalmente, così da consentire di considerare per "effettuazione delle pubblicazioni" l'inoltro da parte della ricorrente della presente richiesta di pubblicazione, pena l'improcedibilità del gravame nel termine

perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza in epigrafe (23 giugno 2023) e quindi entro e non oltre la data del 23 luglio 2023.

Fermo restando che i Preg.issimi Destinatari sono a conoscenza di tutti i documenti ed atti processuali, si notificano e si trasmettono, in uno alla presente ed in ottemperanza alla citata ordinanza, i seguenti atti:

- 1) copia conforme del ricorso introduttivo;
- 2) copia conforme dell'ordinanza del Presidente Tar Roma, Sez. III Quater n. 4024/2023.

La ricorrente si rende disponibile a versare l'importo eventualmente dovuto per l'attività di pubblicazione sul sito web istituzionale di codeste spettabili Amministrazioni.

Si richiede che l'attestato di avvenuta pubblicazione venga trasmesso all'indirizzo pec: [piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it](mailto:piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it)

Milano, li 28 giugno 2023

avv. Pio G. Rinaldi